SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 7 GIUGNO 1951

(66ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari (N. 1690) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 657 e *passim*
MENGHI 658
RISTORI 659
CARELLI 659
GRAVA 660
LANZARA 660
CARBONARI 660
GUARIENTI 661
PIEMONTE 661
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 661

« Nuove disposizioni circa la nomina a direttore straordinario (gruppo *A*, grado VII) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria » (N. 1712) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

SAGGIORO, *relatore* 664

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Grieco, Guarienti, Lanzara, Menghi, Piemonte, Ristori, Saggioro, Salomone e Tartufoli.

Interviene alla riunione, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Grava.

Interviene altresì alla riunione il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Segni.

PIEMONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari » (N. 1690) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Riferirò io stesso su questo disegno di legge. Faccio presente innanzi tutto che esso riproduce quasi integralmente le disposizioni contenute nel disegno di legge già approvato l'anno scorso, con il quale furono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-51 i contratti di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. Prima di entrare nel merito del presente disegno di legge debbo esprimere il mio fermo convincimento sulla necessità che questo sia l'ultimo anno in cui si debba far ricorso ad una legge di proroga

dei contratti agrari. A questo riguardo posso assicurare gli onorevoli colleghi che, prima delle prossime vacanze estive, la Commissione avrà finito di esaminare la nuova legge in materia di contratti agrari, affinchè essa possa essere sottoposta all'esame dell'Assemblea appena il Senato, trascorso il periodo delle ferie estive, riprenderà i suoi lavori.

Ciò premesso, ritengo che il presente disegno di legge, in considerazione del carattere di urgenza che esso riveste, debba senz'altro essere approvato, senza apportarvi modificazioni, le quali renderebbero necessario il rinvio del disegno di legge stesso all'altro ramo del Parlamento. Rispetto al testo del disegno di legge, approvato l'anno scorso, il testo del disegno di legge in discussione presenta alcune lievissime varianti, le quali, essendo di carattere puramente formale, non toccano la sostanza delle disposizioni vigenti in materia di proroga dei contratti agrari. Ad esempio, la disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge precedente è stata trasportata, nel testo del provvedimento in esame, al primo comma dell'articolo 1, là dove si dice che i contratti agrari « sono prorogati a tutta l'annata agraria 1951–52, considerata come tale ancne quella che abbia inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale ».

Salvo a soffermarci sulle altre disposizioni di cui al presente disegno di legge in sede di esame dei singoli articoli, ritengo di poter concludere affermando che, a mio parere, la Commissione non può non approvare, con la maggiore sollecitudine possibile, il disegno di legge stesso nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, anche in considerazione del fatto che già molti atti di sfratto sono stati ultimamente intimati dai proprietari, e pertanto si impone una rapida applicazione del provvedimento in discussione, onde evitare che possano sorgere intralci nello svolgimento dell'attività agricola.

Comunico infine che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame, precisando, a proposito del primo comma dell'articolo 6, il quale stabilisce che « alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'articolo 7 della citata legge 15 luglio 1950, n. 505 », che i relativi capitoli di spesa sono già inseriti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sotto i numeri 86 ed 87.

MENGHI. Sono anch'io del parere che il disegno di legge sottoposto al nostro esame debba senz'altro essere approvato. Si tratta in effetti di un disegno di legge che, per quanto non possa dirsi perfetto, ciò che del resto, a mio avviso, non può dirsi di alcuna delle leggi finora emanate ancorchè esse siano state utili e provvide, corrisponde in sostanza alle aspirazioni ed ai *desiderata* espressi dai coltivatori diretti, i quali, pertanto, dopo l'approvazione del disegno di legge stesso, non avranno più motivo di temere una brusca cessazione delle attuali disposizioni di legge in materia di contratti agrari, e quindi uno sfratto improvviso.

A questo proposito, vorrei osservare, che, essendo la materia in esame disciplinata nediante provvedimenti di carattere eccezionale, all'approssimarsi della scadenza della proroga dei contrarri agrari spesso avviene che da parte dei proprietari sia agitato lo spauracchio dello sfratto nei riguardi dei coltivatori diretti, tanto è vero che già nel mese di marzo molte disdette sono state intimate, per cui, se non fosse intervenuto il presente disegno di legge, già migliaia e migliaia di sfratti sarebbero diventati esecutivi. Dobbiamo, dunque, essere lieti del fatto che il Governo, con quello zelo di cui noi dobbiamo dare atto al Ministro Segni, abbia tempestivamente provveduto, per restituire la necessaria serenità alle popolazioni agricole, presentando al Parlamento il disegno di legge oggi sottoposto al vostro esame.

Ciò premesso, mi sia consentito di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla norma contenuta nell'articolo 5 del presente disegno di legge, la quale stabilisce che, su richiesta degli enti di riforma, sono escluse dalla proroga anche le concessioni a cooperative di terre incolte o insufficientemente coltivate da sottoporsi a procedimento di espropriazione in base alle leggi vigenti. A questo riguardo, vorrei pregare l'onorevole Ministro di tener presente il grave danno a cui andrebbero incontro tali cooperative se esse si vedes-

sero repentinamente intimato lo sfratto, in seguiro all'applicazione della norma di cui all'anzidetto articolo 5.

RISTORI. In linea generale, noi non abbiamo da avanzare gravi obbiezioni al disegno di legge in esame, anche in considerazione dell'urgenza della sua applicazione.

Desidererei, tuttavia, un chiarimento per quanto concerne la disposizione contenuta nell'articolo 3, il quale stabilisce che « la esecuzione delle sentenze di sfratto relative alla annata agraria 1949–1950 rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria corrente ». Ora, debbo far presente che nella maggior parte delle provincie toscane l'annata agraria va dal 1° febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo. Desidererei, quindi, sapere se la norma contenuta nell'articolo 3 debba intendersi riferita anche all'annata agraria 1950–51, in quanto, ripeto, nelle provincie toscane, fatta eccezione per la provincia di Grosseto, l'annata agraria 1950–51 corrisponde all'annata agraria 1949–50 nelle altre regioni d'Italia.

Vi è inoltre un'altra questione che io ebbi già a sollevare l'anno scorso e sulla quale si era dichiarato consenziente anche il relatore del precedente disegno di legge di proroga dei contratti agrari, senatore Guarienti.

Quando il coltivatore riceve la disdetta, egli, poichè essa il più delle volte non è motivata da alcuna fondata ragione, ricorre in prima istanza. Dopo la decisione, la quale richiede naturalmente un certo periodo di tempo, sussiste, come è noto, tanto da parte del contadino che da parte del proprietario la facoltà di ricorrere in seconda istanza presso la Corte di appello. Nelle more della procedura quasi sempre trascorre parecchio tempo, anche perchè il numero delle disdette è assai notevole, ammontando esse a qualche migliaio per ogni provincia, dimodochè spesso succede che, quando la sezione specializzata della Corte di appello emana la sua sentenza definitiva di sfratto, buona parte della nuova annata agraria è già trascorsa. In tal caso il contadino disdettato ha già da tempo iniziato i lavori primaverili. Accade così a volte che sieno intimati sfratti a luglio o ad agosto, cioè nel pieno dell'annata agraria, la qual cosa, rendendo necessario un calcolo fra il proprietario e il contadino disdettato, dei prodotti già ottenuti e pendenti, è causa di una serie di contestazioni e di liti. Riterrei, quindi, opportuno che che si cercasse di rimediare a questo inconveniente orientando le sezioni specializzate delle Corti di appello nel senso di non rendere esecutive le sentenze di sfratto fino al termine dell'annata agraria successiva a quella nel corso della quale sono state iniziate le procedure di ricorso. A questo proposito mi chiedo se non sarebbe opportuno introdurre nel disegno di legge in esame una norma transitoria analoga a quella già approvata l'anno scorso.

PRESIDENTE. Faccio rilevare al senatore Ristori che la norma transitoria, alla quale egli allude, è quella dell'articolo 3: essa, quindi, è già contenuta nel disegno di legge in discussione.

RISTORI. A mio avviso, la norma di cui all'articolo 3 non è sufficiente. Facciamo, infatti, l'ipotesi che la legge in esame venga pubblicata tra 10 giorni sulla *Gazzetta Ufficiale:* ebbene, vi sono sentenze di sfratto già in atto e pertanto gli sfratti potrebbero diventare esecutivi prima della pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale.*

È sotto questo aspetto che io ritengo insufficiente la norma dell'articolo 3.

CARELLI. Vorrei innanzi tutto osservare che non v'è ragione di preoccuparsi di quanto il senatore Ristori ha ora esposto, dato che la esecuzione delle sentenze di sfratto è di fatto già sospesa, secondo il principio che informa l'articolo 3 del disegno di legge che oggi siamo chiamati ad approvare.

Un'altra preoccupazione, invece, ritengo che noi dobbiamo avere, ed è quella che concerne il grande numero delle disdette. A prescindere, quindi, da quanto dispone il disegno di legge in esame sono d'avviso che si dovrebbe far presente agli organi competenti, tecnici e amministrativi, Uffici del lavoro, Ispettorati provinciali dell'agricoltura, la necessità di svolgere opera di persuasione per indurre gli agricoltori al cambio volontario delle colonie. Vi sono, com'è noto, molti coloni che non hanno più convenienza a rimanere su taluni fondi perchè questi fondi per la loro minore o maggiore estensione risultano ormai inadatti alle esigenze familiari dei coloni stessi. Una famiglia colonica, composta di numerose persone, e che risieda su un fondo poco esteso,

avrebbe convenienza, ad esempio, a trasferirsi su un fondo di maggiore estensione; mentre un'altra famiglia colonica, composta di poche persone, e che risieda su un fondo assai esteso – è il caso inverso – avrebbe bisogno di trasferirsi su un più piccolo appezzamento di terreno.

Ciò considerato, in attesa della legge di riforma dei contratti agrari, io prego l'onorevole Ministro di dare adeguate disposizioni affinchè sia svolta una efficace azione per poter giungere ad assicurare, in via bonaria, ai coloni il miglior collocamento possibile, il che poi varrebbe a far diminuire l'enorme numero delle disdette.

GRAVA. Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se, pur non facendo parte della 8ª Commissione, mi sono permesso di intervenire a questa riunione e se prendo la parola sul disegno di legge in esame.

Prendo atto innanzi tutto, e con molta soddisfazione, delle esplicite dichiarazioni fatte dal Presidente in merito alla prossima approvazione della nuova legge di riforma dei contratti agrari, che da troppo lungo tempo è nell'attesa di tutti. Senza volerne far colpa a nessuno, rilevo tuttavia che sono ormai due anni che questa attesa si prolunga; e, a mio parere, con qualche sforzo, sarebbe stato possibile evitare quest'altra proroga delle vigenti disposizioni in materia di contratti agrari. Io spero e confido comunque che la nuova legge di riforma dei contratti agrari possa senz'altro essere discussa e approvata dal Senato dopo le vacanze estive, secondo quanto ha dichiarato il Presidente.

In riferimento, poi, alle osservazioni fatte dal senatore Ristori, dirò che anche nella mia provincia le disdette sono state assai numerose. Però da avvocato pratico, debbo aggiungere che le proccupazioni manifestate dallo stesso senatore Ristori non hanno consistenza dato che le sentenze di sfratto, pubblicate in ritardo dalla Corte di appello – adesso, per esempio, vengono pubblicate le sentenze di sfratto che si riferiscono all'annata agraria 1949–1950 – sono bloccate fino a tutta l'annata agraria 1950–1951, e adesso, con questa legge, fino all'annata agraria 1951–1952. Si potrebbe verificare qualche caso particolare in cui l'avviso di sfratto sia notificato, ad esempio, oggi, con l'intimazione al contadino di lasciare il fondo entro 10 giorni, dimodochè la sentenza di sfratto possa essere eseguita prima che venga pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la nuova legge di proroga dei contrarri agrari. Si può tuttavia pensare che in questo caso interverrebbe senz'altro il Ministero. Mi domando, però, se è pensabile che un proprietario si assuma la responsabilità, essendo già stata approvata da un ramo del Parlamento la nuova legge di proroga dei contratti agrari ed essendo essa già in discussione presso il Senato, di far eseguire la sentenza di sfratto. Comunque, per evitare casi di questo genere penso che potremmo rivolgere una particolare raccomandazione al Ministro perchè il provvedimento in esame, non appena approvato, sia immediatamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Concludendo, anche come segretario del gruppo degli amici dei contadini, esprimo ancora una volta l'augurio che la legge di riforma dei contratti agrari sia al più presto discussa ed approvata per evitare che si debba ancora essere costretti ad approvare altri provvedimenti di proroga dei contratti agrari.

LANZARA. Sono perfettamente d'accordo sulla necessità e sull'urgenza del disegno di. legge sottoposto al nostro esame. Desidero soltanto aggiungere che per fortuna nella Regione che io rappresento, cioè la Campania, non si è verificato il fenomeno del moltiplicarsi delle disdette, segnalato da alcuni colleghi. Al contrario, le disdette sono state assai rare, e lo stesso si può anche dire per le contestazioni dinanzi alle Sezioni specializzate.

Ciò premesso desidererei che mi venisse dato qualche chiarimento sulla norma di cui all'articolo 4, che è innovativa rispetto alle norme precedenti e con la quale si stabilisce che le disposizioni relative all'equo canone sono applicabili anche nel primo anno di locazione. A questo proposito mi è giunto un promemoria da parte di una associazione per la proprietà fondiaria, nel quale si segnala il timore che la norma contenuta nell'articolo 4 possa risolversi in un vantaggio per gli affittuari e non già per i coltivatori diretti.

CARBONARI. Mi associo al voto espresso dal collega Grava circa la necessità di approvare al più presto la legge di riforma dei contratti

agrari. Anche a nome dei contadini del Trentino, posso dichiarare che da troppo lungo tempo ormai si attende la legge di riforma dei contratti agrari, per cui, ancora una volta, intendo riaffermare la necessità che si giunga, senza ulteriori indugi, alla definitiva approvazione della legge in questione

GUARIENTI. È questa la quarta volta che io prendo la parola sulla proroga dei contratti agrari, e pertanto non ripeterò gli argomenti che ho già avuto occasione di svolgere negli anni scorsi. Mi limiterò ad osservare che, se si esamina la questione dal punto di vista dell'urgenza e della necessità delle norme contenute nel presente disegno di legge, non vi è ombra di dubbio che esso debba senz'altro essere approvato; mentre, se si dovesse esaminare il problema dal punto di vista delle condizioni di disagio in cui versano molte aziende per eccesso o per deficienza di mano d'opera, fino a porre in una situazione insopportabile e i lavoratori e i datori di lavoro, si potrebbe arrivare ad una diversa conclusione, vale a dire che sarebbe stato opportuno, presentando al Parlamento qualche mese prima l'odierno disegno di legge, apportare le necessarie modifiche alle norme contenute nella legge precedente, di cui il provvedimento in esame costituisce una quasi integrale riproduzione.

Per quanto poi riguarda l'articolo 4, mi associo alle osservazioni del collega Lanzara, perchè mi pare assolutamente infondato che, all'indomani della stipulazione di un contratto di affitto, si possa subito invocare l'intervento della Commissione per l'equo canone, allo scopo di rivederne le clausole. L'articolo 4, infatti, dispone che anche nel primo anno di locazione si può fare appello alle disposizioni relative all'equo canone: ciò, ripeto, mi sembra assolutamente infondato perchè durante il primo anno dalla stipula di un contratto di locazione le ragioni che abbiano indotto le parti ad accordarsi non possono essere così profondamente mutate da giustificare il ricorso alla Commissione per l'equo canone, onde addivenire ad una riforma delle clausole del contratto di affitto.

Per quel che, poi, riguarda la questione della riduzione dei canoni mi sia consentito di rilevare che, finchè esiste la legge per l'equo canone, approvata dal Parlamento ed applicata dall'autorità giustiziaria, con il concorso di esperti delle due parti, l'equo canone deve intendersi rispondente ad una giusta misura e quindi tale da non poter essere ridotto. Io ritengo che alla Commissione per l'equo canone spetti il compito di stabilire in via definitiva la misura del canone, tanto più che in moltissime provincie le deliberazioni della Commissione anzidetta sono accompagnate da una verifica delle attrezzature del fondo, dimodochè il canone è determinato anche in rapporto alle condizioni di tali attrezzature, a seconda, cioè, della loro minore o maggiore rispondenza ai bisogni della famiglia coltivatrice e dell'azienda.

In conclusione, poichè ritengo inadeguato il presente disegno di legge rispetto alle esigenze a cui esso dovrebbe soddisfare, dichiaro che mi asterrò dal voto.

PIEMONTE. Voterò a favore di questo disegno di legge, in considerazione dell'urgenza che esso riveste. Debbo, però, dichiarare di essere contrario alla norma di cui all'articolo 4, essendo, a mio parere, assolutamente ingiustificata l'agevolazione che con esso si viene ad accordare ai grandi capitalisti terrieri, i grossi affittuari, agevolazione che inevitabilmente avrà il risultato di turbare l'economia agricola. È evidente infatti che la norma in questione verrà a danneggiare i piccoli proprietari o i piccoli conduttori, verso i quali dovrebbero invece risolgersi l'attenzione e l'appoggio del legislatore.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Piemonte che con l'articolo 4 ci si limita a dare la facoltà agli interessati di ricorrere alla Commissione per l'equo canone, la quale valuterà se sia opportuno o meno che le clausole di un contratto debbano essere rivedute, senza che per questo la Commissione anzidetta sia tenuta in alcun modo a modificarle, qualora essa non ritenga che una modifica delle clausole corrisponda ad obiettive ragioni di giustizia ed equità. Posso anzi dire che si può prevedere che le Commissioni per l'equo canone saranno tutt'altro che proclivi ad accogliere i ricorsi dei grossi affittuari.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Circa la legge di riforma dei contratti agrari debbo solo fare presente che il desi-

derio del Governo è identico al desiderio espresso dalla Commissione, vale a dire che l'attuale periodo transitorio venga a cessare al più presto, onde giungere ad una definitiva disciplina di tutta la materia in questione. Del resto, ritengo che il relativo disegno di legge, essendo già stato trasmesso al Senato ed essendo già stato delibato dalla Commissione di giustizia, nonchè esaminato, sia pure inizialmente, dal relatore, l'onorevole Presidente Salomone, possa effettivamente essere discusso, prima delle vacanze estive, dalla Commissione, in sede referente, la quale consiglierà di apportarvi quelle modifiche che si riterranno opportune, in modo da consentire all'Assemblea, alla ripresa dei lavori parlamentari, di procedere speditamente alla discussione e alla votazione del disegno di legge stesso. Anche se l'Assemblea ritenesse di apportare qualche emendamento al testo del disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, la qualcosa comporterebbe un nuovo esame da parte della Camera dei deputati, penso che prima della fine della nuova annata agraria la stessa Camera dei deputati potrà procedere all'esame dei soli emendamenti approvati dal Senato, così che si potrà presto giungere alla deliberazione definitiva.

Detto questo, credo di non dovere sottolineare la urgenza del provvedimento in esame, poichè tale urgenza è stata riconosciuta da tutti gli oratori intervenuti nella discussione. Il presente disegno di legge si limita a ricalcare il provvedimento di proroga dei contratti agrari, già approvato l'anno scorso dalla Commissione. Il senatore Carelli ha giustamente osservato che esistono gravi situazioni di disagio per talune famiglie coloniche, ed a questo proposito posso dirgli che da parte del Ministero dell'agricoltura si farà quanto è possibile per eliminare tali situazioni di disagio o per attenuarle, facilitando quelle trasformazioni agrarie mercè le quali è possibile collocare più famiglie coloniche sullo stesso fondo, tanto più che, in base alla legge sulla proroga del 1947, quando si tratta di terreni sottoposti ad opere di trasformazione agraria, la disdetta è consentita. Questo è il mezzo, infatti, che abbiamo sempre usato, anche attraverso piccoli stralci, per giungere a sistemare più famiglie coloniche sullo stesso fondo.

Per quanto concerne l'articolo 3, in cui si stabilisce che la esecuzione delle sentenze di sfratto relative all'annata agraria 1949-1950 rimane sospesa sino alla fine dell'annata agraria corrente, e in riferimento a quanto ha fatto presente il senatore Ristori, è da osservare che la scadenza dell'annata agraria varia da regione a regione, a seconda da quale data per consuetudine locale abbia inizio l'annata agraria stessa. Per quel che si riferisce dunque alle provincie della Toscana, menzionate dal senatore Ristori, nelle quali l'annata agraria per consuetudine locale ha inizio il 1° febbraio, resta inteso che l'annata agraria corrente ha termine il 31 gennaio 1952.

Circa l'articolo 4, si tratta di un articolo aggiunto al testo del presente disegno di legge dalla Camera dei deputati, in considerazione del fatto che si erano riscontrate oscillazioni nella giurisprudenza. La legge del 1947, istitutiva dell'equo canone, stabiliva che l'equo canone poteva essere fissato senza alcuna limitazione di tempo, e che quindi le relative disposizioni potevano essere applicate anche ai contratti di un anno. A tale proposito la legge era esplicita e si estendeva a tutte le affittanze, piccole o grandi che fossero. Tuttavia alcune magistrature hanno emesso sentenze discordanti, nel senso di non applicare le disposizioni sull'equo canone nel caso di contratti di locazione della durata di un anno ovvero nel primo anno di locazione. Per questo è stata aggiunta al testo del presente disegno di legge la norma di cui all'articolo 4, che si riferisce soprattutto ai coltivatori diretti, i quali normalmente, in tutta l'Alta Italia, com'è noto, hanno contratti annuali. Pertanto, essendo la norma in questione intesa a permettere specialmente la revisione dei contratti annuali stipulati da colivatori diretti, questi ultimi ne beneficiano più dei grandi affittuari.

Comunque, come giustamente notava l'onorevole Presidente, la norma di cui all'articolo 4 non implica il diritto alla revisione del canone di locazione, ma semplicemente la facoltà, da parte degli interessati, di invocare l'applicazione della legge sull'equo canone. Il giudice, pertanto, se riscontrerà che, tra l'epoca della stipulazione del contratto di locazione e quella della richiesta di revisione, non si sono verificate variazioni di mercato tali da giustificare

la richiesta revisione, potrà negarla. Ciò mi sembra intuitivo.

Le altre disposizioni, come ho detto, non sono che la riproduzione delle disposizioni contenute nel disegno di legge di proroga dei contratti agrari, approvato dalla Commissione l'anno scorso. Specificatamente l'articolo 3 riproduce una norma già proposta e poi approvata l'anno scorso dalla Commissione di agricoltura del Senato. Ora, secondo il disposto dell'articolo 3 il contadino o l'affittuario rimasti sul fondo fino a metà dell'annata agraria corrente, potranno rimanervi fino al termine dell'annata agraria stessa e potranno, così, effettuarvi l'intero raccolto. Tra le norme introdotte nel presente disegno di legge figura anche, quindi, una disposizione specifica, già approvata dal Senato.

In conclusione, raccomando l'approvazione sollecita del disegno di legge in esame, in considerazione del fatto che quanto più sollecitamente esso sarà approvato, tanto più sollecitamente potranno essere impediti gli sfratti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonìa parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioratarìa e quelli di mezzadria o colonìa mista all'affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1951–1952, considerata come tale anche quella che abbia inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei confronti dei coltivatori diretti che si trovino nel godimento, quali proprietari enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

Le disposizioni per l'annata agraria 1949–1950 contenute negli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e quelle per l'annata agraria 1950–1951 contenute nell'articolo 1, commi 2° e 3°, e nei restanti articoli di detta legge, si applicano, con le modificazioni di cui agli articoli successivi, rispettivamente anche per l'annata agraria 1950–1951 e per l'annata agraria 1951–1952, sostituita, per la decorrenza dei termini, la data di entrata in vigore della presente legge alla data prevista dall'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1948 contenuto nel comma 3° dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 505, è sostituito con il termine del 31 dicembre 1949.

(*È approvato*).

Art. 3.

La esecuzione delle sentenze di sfratto relative alla annata agraria 1949–1950 rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria corrente.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le disposizioni relative all'equo canone sono applicabili anche nel primo anno di locazioue.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 6 della legge 15 luglio 1950, n. 505, è modificato nel modo seguente: « Su richiesta degli Enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadrìa, colonìa parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, relativi a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, nei territori determinati dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e dai decreti presidenziali 7 febbraio 1950, nn. 66, 67, 68, 69 e 70, e 10 aprile 1951, n. 256, emanati in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in quelli che fossero in avvenire determinati in base alla medesima legge ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'articolo 7 della citata legge 15 luglio 1950, n. 505.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

(*È approvato*).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove disposizioni circa la nomina a direttore straordinario (gruppo A, grado VII) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria » (N. 1712) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni circa la nomina a direttore straordinario (gruppo *A* grado VII) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria ».

SAGGIORO, *relatore*. La norma contenuta nell'articolo unico del disegno di legge non richiede una particolare illustrazione, essendo essa di per sè chiarissima. Pertanto, mi limito a raccomandare alla Commissione di voler approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico concorso direttori straordinari nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, sono esonerati dal compiere il servizio di straordinariato di cui all'articolo 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e conservano il grado gerarchico e la relativa anzianità acquisiti nel ruolo di provenienza.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli attuali direttori straordinari degli Istituti di sperimentazione predetti provenienti dal ruolo dei professori universitari.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 10,30.